

**Determinazione del Direttore del Dipartimento  
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 232-7380/2019

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto *“Impianto per trattamenti galvanici”*

**COMUNE:** Mappano

**PROPONENTE:** NICRO s.r.l.

*Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale*

*Il Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale*

**Premesso che:**

- in data 03/12/2018 la Società Nicro s.r.l. - con sede legale in Torino, Piazza Dante Livio Bianco n. 10 e Partita IVA 11759460014 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”* ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di *“Richiesta di autorizzazione integrata ambientale relativa ad impianto per trattamenti galvanici”* in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 9 *“Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>”* dell'Allegato B2 della l.r. 40/98 e smi;
- con nota prot. n. 144341 del 20/12/2018, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 11022 del 05/02/2019, ai sensi dall'art. 19 comma 6 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state richieste al proponente integrazioni alla documentazione presentata in data 03/12/2018;
- in data 04/04/2019 il proponente richiedeva una proroga di 90 giorni per la trasmissione della documentazione richiesta;
- con nota prot. n. 32412 del 09/04/2019, ai sensi dell'art 19 comma 6 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., è stata concessa la proroga richiesta ;
- le integrazioni richieste sono state trasmesse da parte del proponente in data 20/06/2019;

- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;

#### **Rilevato che:**

##### *Localizzazione e stato di fatto*

- l'area oggetto dell'intervento si trova in un'area produttiva del Comune di Mappano (Foglio 20, particella 146) in Via Tiziano n. 5;
- sul sito la società proponente opera attività di trattamenti galvanici secondo le seguenti linee:
  - Linea 1 - rame nichel cromo statica - 13,47 m<sup>2</sup> di vasche di trattamento utilizzate;
  - Linea 2 - nichel cromo statica - 3,78 m<sup>2</sup> di vasche di trattamento utilizzate;
  - Linea 3 - rame nichel ottone roto-barile - 6,03 m<sup>2</sup> di vasche di trattamento utilizzate;
  - Linea 4 - nichel roto-barile - non attiva;
  - Linea 5 - stagno rame nichel argento oro - 6,42 m<sup>2</sup> di vasche di trattamento utilizzate;
  - Linea 6 - decappaggio metalli in ferro - non attiva
- la superficie catastale dello stabilimento è circa di 2.258 m<sup>2</sup> dei quali 1.408 m<sup>2</sup> di superficie coperta per l'attività di trattamenti galvanici e 850 m<sup>2</sup> di superficie scoperta pavimentata destinata alla movimentazione dei mezzi e parcheggi;
- la ditta è oggi titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino con provvedimento autorizzativo unico n. 1/2016 del 08/01/2016 e s.m.i. (autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura ed autorizzazione alle emissioni in atmosfera);

##### *Stato di progetto*

- il progetto prevede l'incremento del volume dei bagni di trattamento dagli attuali 29,7 m<sup>2</sup> a 85,54 m<sup>2</sup> esclusivamente attraverso l'attivazione delle linee e delle vasche ad oggi non utilizzate;
- non risulta necessario allo stabilimento nessun adattamento tecnico e strutturale salvo l'integrazione ed adeguamento dei presidi ambientali come di seguito evidenziato;

#### **Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- email del 1101/2019 di SMAT s.p.a.;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

#### **1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**

- il progetto presentato fa rientrare lo stabilimento nella categoria AIA 2.6 "Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>" di cui all'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ai fini dell'esercizio dovrà dunque essere rilasciata Autorizzazione integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

## **2. dal punto di vista della pianificazione territoriale**

### **Pianificazione Comunale**

- lo strumento di pianificazione urbanistica del Comune di Borgaro Torinese, a cui si fa riferimento in mancanza dello specifico strumento di pianificazione urbanistica del nuovo Comune di Mappano, inserisce l'area oggetto dell'intervento nella classe di destinazione urbanistica *aree produttive industriali ed artigianali – impianti esistenti e confermati*;

### **Vincoli**

- l'area oggetto dell'intervento non risulta sottoposta ad alcun vincolo territoriale ed ambientale;

### **Rischio industriale**

- a seguito dei calcoli effettuati secondo quanto evidenziato nella richiesta di integrazioni si prende atto che gli stabilimenti non risultano soggetti alle disposizioni della direttiva Seveso ed alla categoria dei "sottosoglia Seveso" prevista dalla Variante al PTC;
- relativamente a tali aspetti la localizzazione dell'attività risulta compatibile;

## **3. dal punto di vista progettuale e ambientale**

- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;

### *Gestione acque meteoriche*

- non si ravvisa la presenza di superfici scolanti ovvero aree con rischio di contaminazione delle acque meteoriche ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- si rammenta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato regolamento che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate "non scolanti" e dai pluviali sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale;

### *Gestione reflui industriali*

- SMAT s.p.a. ha segnalato, a seguito di valutazioni svolte durante il sopralluogo in azienda del 06/11/2018, che l'impianto esistente non risulterebbe idoneo al trattamento dei reflui da scaricare in fognatura;
- con le integrazioni presentate è stato chiarito che l'impianto di trattamento dei reflui con funzionamento discontinuo attualmente utilizzato sarà trasformato in impianto con scarico in continuo allo scopo di adeguare il processo di depurazione ai maggiori volumi in progetto;

### *Emissioni in atmosfera*

- gli impianti di abbattimento delle emissioni gassose, attualmente autorizzati con AUA, risultano fin da ora adeguati a trattare il maggior carico inquinante che verrà generato dall'aumento dei volumi dei bagni galvanici, ad eccezione dell'impianto di captazione ed abbattimento degli effluenti derivanti dalla nuova linea di nichel statico (linea 6);
- a progetto si prevede il convogliamento di tali effluenti al nuovo punto di emissione E17 dotato

di abbattitore ad umido e portata di progetto di 10.000 Nmc/h;

- nello stabilimento sono presenti generatori di calore (riscaldamento ambienti di lavoro e vasche) alimentati a gas metano con potenza termica nominale complessiva di stabilimento pari a 480 Kw (0,48 MW) non soggetti ad autorizzazione (potenza inferiore al limite di 3 MW indicato nella Parte I, Allegato IV, Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.);

#### *Rumore*

- l'area oggetto dell'intervento si trova in classe VI "aree esclusivamente industriali" della zonizzazione acustica comunale;
- dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" non si evidenziano criticità in merito non si evidenziano criticità in merito e non si ritiene necessario prescrivere rilievi fonometrici;
- la relazione seppur datata 17/11/2016 è comunque coerente con lo stato di progetto così come da dichiarazione del tecnico abilitato in acustica ambientale;

#### *Viabilità*

- l'incremento del traffico indotto dall'attività si ritiene compatibile con la viabilità interessata, nel complesso funzionale al trasferimento da e verso l'area oggetto dell'intervento;

#### **Ritenuto che:**

- l'istruttoria svolta ha evidenziato che le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente rispetto alla situazione in essere;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore;
- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 03/12/2019 ed integrata in data 20/06/2019 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale - Unità Speciale VIA, VAS e AIA della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

**Ritenuto** pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

### Adempimenti

- dovrà essere comunicato al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte la data di entrata in esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto;

### Visti:

- i pareri depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di "*Richiesta di autorizzazione integrata ambientale relativa ad impianto per trattamenti galvanici*" presentato in data 03/12/2018 ed integrato in data 20/06/2019 dalla Società Nicro s.r.l. - con sede legale in Torino, Piazza Dante Livio Bianco n. 10 e Partita IVA 11759460014 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 5 luglio 2019

Il Direttore del Dipartimento  
Ambiente e Vigilanza Ambientale  
*Dott. Guglielmo Filippini*